

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1930

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BONOMI, ARMANI, AMADEO, ANDREONI, BALASSO,
BALDI, BOTTARI, BUFFONE, CASTELLUCCI, CRISTO-
FORI, GRAZIOSI, HELFER, LOBIANCO, PREARO, SAN-
GALLI, SCHIAVON, SORGI, STELLA, TRAVERSA, VA-
LEGGIANI, TRUZZI, VICENTINI**

Presentata il 22 ottobre 1969

**Estensione delle norme della legge 27 luglio 1967, n. 622,
alle organizzazioni di produttori per tutti i prodotti agricoli**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La fondamentale esigenza di porre in essere una moderna organizzazione economica dei produttori agricoli, secondo le indicazioni del Programma economico nazionale per il quinquennio 1966-70 (legge 27 luglio 1967, n. 622), ha trovato per ora il necessario quadro giuridico soltanto nel settore ortofrutticolo, anche come riflesso della regolamentazione della CEE per tale settore.

Ogni giorno di più si evidenziano i gravi inconvenienti derivanti dalla carenza di una analoga normativa per gli altri prodotti agricoli, il che pone i produttori del nostro paese in forte situazione di inferiorità nei riguardi degli altri cinque paesi ed in particolare della Francia.

Durante la precedente legislatura, la Commissione dell'agricoltura licenziò in argomento un testo per l'esame in Aula, ma il termine della legislatura medesima impedì l'ulteriore iter della iniziativa.

Pertanto con la riserva di predisporre, in base all'esperienza che potrà maturarsi, un più organico complesso di norme si ritiene molto convenientemente estendere intanto a tutti i prodotti agricoli la legge 27 luglio 1967, n. 622, recante « Organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli », per quanto applicabile.

Si è pertanto predisposta una proposta di legge, composta di un articolo unico.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Le norme di cui alla legge 27 luglio 1967, n. 622, concernente l'organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli sono estese alle organizzazioni di produttori per tutti i prodotti agricoli, in quanto applicabili.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sarà emanato il regolamento di esecuzione.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.